93813-



VISTO il decreto legge 21 marzo 1988, n.86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.160;

VISTO l'articolo 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249;

VISTO il decreto legge del 28.08.2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008, recante disposizioni urgenti in materia di grandi imprese in crisi che prevede all'art. 2, comma 1: I trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, possono essere concessi per periodi massimi pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi indipendentemente dalla età anagrafica e dall'area geografica di riferimento, sulla base di specifici accordi in sede governativa";

VISTO l'accordo in data 18.12.2012, intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza dei rappresentanti della società **Air Dolomiti Linee Aeree Regionali Europee spa**, nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato articolo 2 decreto legge del 28.08.2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008, per un periodo di 48 mesi a decorrere dal 24.12.2012, in favore di un numero massimo di 116 lavoratori;

VISTO il decreto n. 71263 del 08.02.2013; VISTO il decreto n. 74890 del 5.08.2013;

peel V



Al Ministro

del Lavoro e delle Tolitiche Sociali

VISTO il decreto n. 78849 del 07.02.2014;

VISTO il decreto n. 83182 del 15.07.2014;

VISTO il decreto n. 87531 del 28.01.2015;

VISTO il decreto n. 91811 del 14.09.2015;

VISTA l'istanza con la quale la società **Air Dolomiti Linee Aeree Regionali Europee spa** ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi articolo 2 decreto legge del 28.08.2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008, per il periodo dal 24.12.2015 al 23.06.2016 in favore di un numero massimo di 37 lavoratori occupati presso la sede di Villafranca di Verona (VR) come di seguito indicato;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 24.12.2015 al 23.06.2016 in favore di 37 lavoratori dipendenti dalla società **Air Dolomiti Linee Aeree Regionali Europee spa**, ai sensi dell'articolo 2, del decreto legge del 28.08.2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008;

DECRETA

ART. 1

Ai sensi dell'articolo 2, del decreto legge del 28.08.2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 18.12.2012 in favore di un numero massimo di 37 lavoratori, come di seguito indicato:

- 24 risorse con la qualifica di Comandante;
- 8 risorse con la qualifica di Pilota;

ruet V

93813-



del Lavoro e delle Tolitiche Sociali

• 5 risorse con la qualifica di assistenti di volo;

della società **Air Dolomiti Linee Aeree Regionali Europee s.p.a.** - per il periodo dal 24.12.2015 al 23.06.2016

-sede di Villafranca di Verona (VR)

Matricola INPS: 9010630568

Pagamento diretto: NO

ART. 2

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

ART. 3

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 dell'articolo 1 bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro.

ART. 4

La società Air Dolomiti Linee Aeree Regionali Europee spa è tenuta a presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 48 mesi previsti dal citato articolo 2, del decreto legge del 28.08.2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

pref V



9**3**813-

del Lavoro e delle Tolitiche Sociali

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali www.lavoro.gov.it

Roma, 21 DIC 2015

F.to Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano Poletti

Air Dolomiti Linee Aeree Regionali Europee spa

pref V